



ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE
RICERCATORE E TECNOLOGO ANNO 2018


LE PARTI PRESO PRELIMINARMENTE ATTO CHE:

- 1) in data 8 ottobre 2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto integrativo per il trattamento economico accessorio Ricercatori / Tecnologi anno 2018;
- 2) ai sensi dell'art. 40 *bis* D.Lgs. n. 165/2001 in data 18 ottobre 2019 la predetta ipotesi, unitamente alla pertinente relazione tecnico – finanziaria e a quella illustrativa, è stata trasmessa al Collegio dei Revisori per la prescritta certificazione;
- 3) il Collegio dei Revisori nella seduta del 18 ottobre 2019 – verbale n. 285 – ha certificato l'ipotesi in parola;
- 4) con note del 16 giugno u.s. la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – e Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, hanno espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'*iter* contrattuale, nel contempo subordinandolo ad alcune modifiche alle disposizioni di cui all'art. 8 e all'art.12 dell'ipotesi, da apporre in sede di stipula dell'accordo definitivo;

CONVENGONO

- sulla opportunità di modificare l'art. 8 dell'ipotesi, concernente l'indennità di valorizzazione professionale, al fine di correlarla maggiormente alla sua eterodeterminazione da parte del contratto collettivo nazionale. La nuova formulazione sarà la seguente: “La somma destinata all'erogazione dell'indennità di valorizzazione professionale connessa all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo è riportata nella tabella di cui all'articolo 4 del presente accordo. Gli importi di detta indennità sono quelli rideterminati per effetto dell'articolo 89, comma 1, lettera b) del CCNL 2016-2018”;
- sulla necessità di modificare il testo dell'art. 12 dell'ipotesi, da intendersi integralmente sostituito nel modo seguente: “Le eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle indennità disciplinate dagli artt. 6 e seguenti saranno destinate, in misura differenziata, al personale dei ricercatori e tecnologi secondo il parametro di ripartizione di cui all'art. 6 del presente accordo”.

Dr/collel

 1

QUANTO SOPRA PREMESSO



le Parti stipulano in via definitiva l'accordo di contrattazione integrativa per il trattamento economico accessorio personale con profilo di Ricercatore e Tecnologo (livelli I – III) anno 2018.

Data. 3/12/2021

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:


Dott. Andrea PICCIOLI
Direttore Generale, giusta delega del Presidente

Dott.ssa Rosa Maria MARTOCCIA
Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche, giusta delega del Presidente




LE DELEGAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE:

CISL SCUOLA



FLC CGIL




FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA








SNALS CONFSAL



FEDERAZIONE GILDA UNAMS



LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA:





ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DEI LIVELLI DAL I AL III RICERCATORI E TECNOLOGI ANNO 2018

ART. 1

PREMESSA

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo si pone l'obiettivo di riconoscere concretamente l'impegno di tutto il personale ricercatore e tecnologo coinvolto nelle attività scientifiche dell'Istituto Superiore di Sanità.

ART. 2

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo è stipulato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018.
2. Il presente contratto integrativo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Istituto Superiore di Sanità dei livelli dal I al III.

ART. 3

DECORRENZA E DURATA

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018, subordinatamente al perfezionamento delle procedure di cui all'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Il presente Contratto Collettivo Integrativo conserva la sua efficacia sino all'entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo integrativo.

ART. 4

RISORSE DESTINATE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Il Fondo disponibile per il trattamento accessorio dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto Superiore di Sanità è il seguente:

ANNUALITA'	FONDO COMPLESSIVO
2018	€ 3.373.749,00*

<i>Indennità subordinate ad Accordi di C.I.</i>	
Oneri specifici/Indennità diversificata per struttura	1.702.534,00
Rischio generico	178.361,00
Indennità direzione strutture particolare rilievo	279.600,00
Totale	2.160.495,00
<i>Indennità non subordinate ad Accordi di C.I.</i>	
Indennità di valorizzazione professionale	1.213.254,00
Totale	1.213.254,00
Totale complessivo	3.373.749,00
Totale Fondo Certificato	3.373.749,00

*comprensivo del personale stabilizzato ai sensi dell'emendamento al Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe"), convertito con la Legge n. 19 del 27 febbraio 2017.

P. Ianniello

RS

ART. 5

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Il fondo per il trattamento accessorio è destinato al finanziamento delle seguenti indennità:

- Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo di cui all'art. 8 del CCNL 05.03.1998 biennio 1996/1997;
- Indennità di direzione strutture di particolare rilievo (art. 9 CCNL 05.03.1998 biennio 1996/1997);
- indennità di valorizzazione professionale (art. 8 CCNL 21.02.2002);
- Indennità di rischio da radiazioni (art. 47 CCNL 21.02.2002);
- Indennità connessa allo svolgimento di attività dannose o pericolose per la salute al personale appartenente ai livelli I-III (art. 43 CCNL 7.10.1996 biennio economico 1994-1995).

Art. 6

CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' PER ONERI SPECIFICI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI RICERCATORE E TECNOLOGO ART. 8 CCNL 05.03.1998 BIENNIO 1996/1997

1. L'importo destinato all'erogazione dell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo è il seguente:

ANNUALITA'	INDENNITA' PER ONERI SPECIFICI
2018	1.702.534,00*

*comprensivo del personale stabilizzato ai sensi dell'emendamento al Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe"), convertito con la Legge n. 19 del 27 febbraio 2017.


2. L'indennità per oneri specifici, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del CCNL 21/02/2002 biennio economico 2000-2001 viene riconosciuta per l'effettivo svolgimento di particolari attività proprie dei ricercatori e tecnologi.
3. L'importo dell'indennità anzidetta è differenziato in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza così come descritto nella seguente tabella:

LIVELLI	IMPORTO ANNUO PRO-CAPITE	PARAMETRO DI RIPARTIZIONE
I	1.800,00	1,20
II	1.725,00	1,15
III	1.650,00	1,10

4. Dall'importo complessivo del fondo destinato a finanziare detta indennità, esclusivamente per l'anno 2018 ed in attesa della rimodulazione dei parametri e dell'attivazione della contabilità analitica nell'anno 2019, viene individuata, coerentemente da quanto disposto dall'art.40, comma 3 bis D.Lgs. n.165/2001, la quota parte di € 27.343,00 (ventisettemilatrecentoquarantatre/00) da attribuire, in misura differenziata, al personale appartenente ai livelli I-III. Il parametro valoriale da prendere in considerazione ai fini della distribuzione *pro capite* del predetto importo è determinato sulla base delle attività proprie delle Strutture tecnico – scientifiche degli enti di ricerca e come tali tipizzate nell'ambito del vigente Piano Triennale delle Attività dell'Istituto ex art. 7 D.Lgs. n. 218/2016, ovvero: a) ricerca istituzionale; b) ricerca scientifica; c) terza missione. L'entrata finanziaria ed i prodotti generati da ciascuna delle sopraindicate tipologie di attività, verrà rapportata alla quota parte di essa generata dalla singola Struttura scientifica di riferimento e sulla media di riferimento, l'importo di cui al presente articolo verrà distribuito nel modo seguente:

- Personale I-III livello professionale ascritto a Struttura avente un parametro superiore a 35 o uguale ad esso;
- Personale I-III livello professionale ascritto a Struttura avente un parametro compreso fra 33 – 35
- Personale I-III livello professionale ascritto a Struttura avente un parametro inferiore o uguale a 33.

D. Felli

 13





PARAMETRO ≥ 35
PARAMETRO $<33 - 35>$
PARAMETRO ≤ 33

La ripartizione annua per parametro è indicata dalla seguente tabella:

PARAMETRI	IMPORTO-ANNUO -PERSONA
PARAMETRO ≥ 35	45,00
PARAMETRO $<33 - 35>$	35,00
PARAMETRO ≤ 33	30,00

ART. 7

**INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURE DI PARTICOLARE RILIEVO
ART. 9 CCNL 05.03.1998 BIENNIO 1996/1997**

1. Restano fermi, per l'anno 2018, i criteri di attribuzione, e le relative differenziazioni, ad oggi definiti per la corresponsione della indennità di direzione di particolare rilievo.
2. L'importo destinato all'erogazione dell'indennità di carica è il seguente:

ANNUALITA'	IMPORTO TOTALE
2018	279.600,00

ART.8

**INDENNITA' DI VALORIZZAZIONE PROFESSIONALE
ART. 8 CCNL 21.2.2002 BIENNIO 2000-2001**

1. La somma destinata all'erogazione dell'indennità di valorizzazione professionale connessa all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo è riportata nella tabella di cui all'articolo 4 del presente accordo.
2. Gli importi di detta indennità sono quelli rideterminati per effetto dell'articolo 89, comma 1, lettera b) del CCNL 2016-2018.

ART. 9

**CONDIZIONI LAVORATIVE COMPORANTI RISCHIO
ART. 43 CCNL 7.10.1996 BIENNIO ECONOMICO 1994-1995
ART. 47 CCNL 21.2.2002 BIENNIO ECONOMICO 2001-2002**

1. L'importo destinato all'erogazione dell'indennità di rischio residuo è il seguente:

ANNUALITA'	TOTALE INDENNITA' DI RISCHIO
2018	178.361,00 *

*l'importo è comprensivo anche della quota di rischio erogata al personale esposto a radiazioni ionizzanti.

2. Il presente articolo disciplina l'indennità comportante condizioni lavorative per il personale che deve confrontarsi con i rischi intesi quelli di impossibile eliminazione cui occorre fare fronte con dispositivi di protezione individuale o collettiva o che necessitano di particolari cautele.

R / u / l

m

[Signature]

[Signature]

ART. 10

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

1. Le disposizioni del presente Accordo sono estese al personale assunto con contratto a tempo determinato, così come previsto dall'art. 84 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto istruzione e ricerca, biennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018. Il relativo finanziamento resta a carico dei programmi di ricerca sulle cui risorse è stata disposta l'attribuzione dei singoli incarichi.

ART. 11

PERSONALE DEL CNT E DEL CNS

1. Per il personale in servizio presso il Centro Nazionale Trapianti e per il personale in servizio presso il Centro Nazionale Sangue, sia dipendente dell'ISS, sia proveniente da altre Amministrazioni o assunto direttamente dai Centri medesimi, preso atto che le competenze accessorie di tutto il personale comunque in servizio presso il CNT e il CNS sono a carico del bilancio dei Centri stessi, si procederà alla disciplina dei trattamenti accessori con risorse tratte dai rispettivi capitoli di funzionamento, previa separata contrattazione integrativa cui parteciperanno i Direttori dei Centri. I valori unitari delle singole indennità spettanti non potranno comunque essere diversi da quelli previsti dal presente Accordo e riferiti al personale in servizio presso l'Istituto Superiore di Sanità, compresi eventuali conguagli.

ART. 12

NORMA FINALE

1. Le eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle indennità disciplinate dagli artt. 6 e seguenti saranno destinate, in misura differenziata, al personale dei ricercatori e tecnologi secondo il parametro di ripartizione di cui all'art. 6 del presente accordo.

Di - Inc.